

## BioLaw Journal: il senso di un anniversario

**Carlo Casonato**

Professore ordinario di diritto costituzionale comparato, Università di Trento. Mail: [carlo.casonato@unitn.it](mailto:carlo.casonato@unitn.it).

### 1. Introduzione

Nell'autunno del 2024, questa *Rivista* ha compiuto il decimo anno d'età. In occasione di questa ricorrenza, la redazione dell'Università di Parma ha organizzato ed ospitato un convegno scientifico in cui sono state coinvolte diverse generazioni di ricercatori e ricercatrici al fine di confrontarsi, anche con approccio interdisciplinare e comparato, sulle questioni più pressanti e sfidanti che animano il discorso biogiuridico contemporaneo. Scopo di questo breve scritto di *Introduzione* al fascicolo che ne raccoglie gli *Atti* è ricordare gli inizi, le ragioni e alcuni degli snodi tematici che – mi pare – hanno caratterizzato gli orientamenti e le direzioni su cui si è mossa la *Rivista*.

### 2. Gli inizi

La *Rivista di BioDiritto – BioLaw Journal* è nata nell'ottobre del 2014 all'interno di un solco già segnato da un percorso di ricerca a quel tempo inusuale e fortemente innovativo. Si trattava del progetto *BioDiritto* che, nato grazie ad un finanziamento assegnato dall'ateneo trentino nel 2002, aveva mosso i primi passi dedicandosi a questioni che allora non erano ancora note al largo pubblico né frequentemente affrontate dai cultori delle discipline giuridiche<sup>1</sup>. Qualche anno dopo, nel 2006, il progetto ha potuto mettere

<sup>1</sup> I *BioLaw Days*, questo il nome della festa scientifica organizzata a Trento in occasione dei 20 anni del progetto *BioDiritto*, sono raccontati nei materiali raccolti

radici profonde grazie ad un finanziamento ricevuto all'interno del FIRB 2006. All'interno della lista di voci su cui tale fondo sollecitava progetti di ricerca, era comparsa, per la prima volta, la formula "Biodiritto", allora per lo più sconosciuta e talvolta vista con diffidenza. Tale inattesa espressione, viceversa, non poteva passare inosservata a chi da qualche anno ne stava praticando lo studio in forma sia esplicita sia implicita. Su quel fondo, quindi, facemmo richiesta di finanziamento con un progetto composto dalle unità di Trento (con Cinzia Piciocchi, e poi Simone Penasa, Marta Tomasi e Lucia Busatta), di Ferrara (con Roberto Bin e Guido Barbujani, e poi Paolo Veronesi) e di Napoli (con Antonio D'Aloia), il cui titolo recitava *L'impatto delle innovazioni biotecnologiche sui diritti della persona*. È significativo che, già a partire da questa iniziale e poi rivelatasi fondamentale iniziativa, le nostre ricerche, grazie ad un'impostazione culturale condivisa dalle tre unità, adottassero un approccio interdisciplinare e comparato e si rivolgessero alle sfide che le scienze della vita stavano ponendo alle categorie e agli istituti giuridici centrali del costituzionalismo e verso la loro tenuta. L'ottenimento di quel finanziamento segnò una tappa fondamentale per noi, consentendo lo sviluppo sistematico e strutturato di un percorso in cui il biodiritto divenne un ambito di studio alimentato tipicamente non più solo dagli studi di filosofia morale o di filosofia del diritto (la biogiuridica), ma – appunto – dal diritto pubblico e in particolare costituzionale e costituzionale comparato. Terminato formalmente il progetto, emerse con forza l'interrogativo sulla possibile continuazione del percorso di ricerca. Nel frattempo – come anticipato – il biodiritto si era conquistato uno spazio crescente all'interno non solo degli

all'interno del sito <https://www.biodiritto.org/Attivita/Eventi/Calendario/BioLaw-Days-2022-I-20-anni-del-Progetto-BioDiritto>.



studi giuridici, ma anche dell'attenzione della cronaca e della popolazione in generale. Alle vicende tradizionali, legate all'interruzione volontaria di gravidanza, si erano aggiunte quelle relative all'incostituzionalità di alcuni pilastri su cui era fondata l'impalcatura legislativa della procreazione medicalmente assistita (Corte cost., sentenze n. 151 del 2009, n. 162 del 2014, n. 96 del 2015). Le morti di Piergiorgio Welby (dicembre 2006) e di Eluana Englaro (febbraio 2009) avevano scosso la società, la cultura, la politica e le stesse professioni della salute, imponendo un approfondimento che, pur con divisioni anche forti, avevano spinto verso il riconoscimento di percorsi di cura più attenti alle persone vulnerabili (legge n. 38 del 2010) e, più tardi, verso maggiori margini di autodeterminazione individuale (legge n. 219 del 2017). I progressi in campo genetico, nel frattempo, ponevano nuovi interrogativi legati alla possibilità di intervenire sui geni, le stesse basi della nostra esistenza (si pensi al Nobel a Emmanuelle Charpentier e Jennifer Doudna per il *genome editing*), e di creare, a partire da cellule staminali, repliche (finora) semplificate e miniaturizzate di organi e tessuti, cervello compreso, o di una stessa blastocisti (*mini-brain* e blastoidi).

A fronte di una materia di studio che si stava straordinariamente arricchendo in termini di ampiezza, sfide e interesse scientifico, si poneva il rischio di non essere più in grado di seguirne l'evoluzione sul versante giuridico. La persistente resistenza di alcuni ambienti giuridici verso il riconoscimento di un approccio autenticamente interdisciplinare complicava le prospettive di sviluppo di una materia che richiede apertura verso approcci alternativi e modestia scientifica. Fu quello, in sintesi, il momento in cui ci trovammo a decidere se abbandonare il campo del biodiritto o se investire ancor più in esso, andando oltre e contro alcune prospettive convenzionali e

azzardando la pubblicazione, interamente ad accesso libero, di una rivista scientifica dedicata. E se la scelta fu la seconda, e questo decennale ne testimonia la bontà, gran parte del merito va alle persone che oggi compongono il direttivo e le redazioni della *Rivista* e, in particolare, alle due vicedirettrici. Così, dopo la stabilizzazione del sito [www.biodiritto.org](http://www.biodiritto.org) e mesi di programmazione e di contatti, il primo numero della *Rivista* venne alla luce nell'ottobre del 2014. In seguito, alle tre redazioni originarie (quella napoletana si era trasferita a Parma) si aggiunse quella napoletana di Lorenzo Chieffi, e per aumentare la frequenza delle pubblicazioni, la scadenza quadrimestrale divenne trimestrale. Alla prima occasione utile, nel 2018, riuscimmo infine ad ottenere la fascia A per le scienze giuridiche (area 12), estesa, a gennaio 2025, al settore di Filosofia morale (area 11/c3).

### 3. Tre parole chiave: curiosità, insoddisfazione, persona

Ripercorrere il cammino che ha portato questa *Rivista* a festeggiare i 10 anni di pubblicazione permette anche di individuare, guardandone in controluce la trama, alcuni degli snodi tematici che ne hanno caratterizzato la nascita e gli sviluppi. In questa sede, vorrei ricordarne tre.

1. Il primo elemento che si può dire abbia accompagnato l'esperienza della *Rivista* è la curiosità. Si tratta, in particolare, della curiosità in senso lato intellettuale di chi, riconoscendo i limiti di ogni ambito del sapere in sé considerato, ne vuole esplorare i confini. Il biodiritto, in questo senso, richiede per antonomasia di andare oltre la teoria e la pratica giuridica, navigando al di là dei suoi confini disciplinari convenzionali. La vita (*bios*) che ne connota la definizione, così, lancia un richiamo irresistibile verso i territori della medicina, della biologia, della genetica, delle

scienze cognitive e così via; e verso territori in cui l'analisi non può arrestarsi all'enunciato formale, ma deve prendere in considerazione le situazioni concrete ed effettive in cui è impedito o al contrario può autenticamente svolgersi uno sviluppo pieno della persona.

Oltre ad una curiosità di carattere disciplinare, le vicende del biodiritto e della *Rivista* che ne ha seguito gli sviluppi in questi dieci anni si caratterizzano anche per una curiosità verso gli altri ordinamenti e verso esperienze giuridiche diverse da quella italiana. I confini oltre ai quali spingersi, infatti, non sono solo quelli di materia, ma anche quelli politici e territoriali. La comparazione, anche grazie alla formazione di cui molti di noi hanno fatto esperienza a Trento, è stata, quindi, una seconda chiave del metodo adottato per esaminare e divulgare le vicende del biodiritto. Da questo punto di vista, non è un caso che il tuffatore di Paestum, che rappresenta la prima iconografia cui abbiamo fatto riferimento anche per la *Rivista*, sia raffigurato in un rito di passaggio da una condizione all'altra e con gli occhi ben aperti.

2. La seconda parola chiave che vorrei ricordare in questa sede ha a che fare con una certa insoddisfazione. Si tratta, e qui il discorso si fa più personale, dell'insoddisfazione verso un diritto, di origine prevalentemente legislativa, che in questi anni ha rischiato (e tutt'oggi ancor più rischia) di perdere il suo significato costituzionalmente orientato. Si tratta dell'insoddisfazione di un diritto che diventa strumento di potere, di tutela del privilegio del più forte verso le categorie più vulnerabili, della maggioranza a danno delle comunità minoritarie: di un diritto che limita i diritti e che, da strumento di *empowerment* e di *flourishing*, diventa mezzo di oppressione.

Vista la formazione di carattere costituzionale di molti dei protagonisti della *Rivista*, non è quindi un caso che essa voglia essere un'occasione di

riflessione verso un recupero del significato più autentico, della ragion d'essere di un diritto che voglia iscriversi all'interno del costituzionalismo il quale, nella scia dell'art. 16 della *Déclaration des droits de l'homme et du citoyen*, deve basarsi su di un'efficace limitazione dei poteri in funzione di garanzia e promozione dei diritti. Mi sembra che tale vocazione della *Rivista* debba essere sottolineata ancor più oggi, di fronte ad un indirizzo politico maggioritario non solo italiano che, dalla tutela della libertà di scelta nel fine-vita alle condizioni delle persone immigrate, dalle limitazioni alle scelte riproduttive legate all'interruzione volontaria di gravidanza o alla gestazione per altri fino alle tendenze verso una privatizzazione dell'assistenza sanitaria, privilegia, al contrario, logiche autoritarie di repressione, di privazione dei diritti individuali e di sfruttamento. In questo senso, anche un altro caposaldo dello stato costituzionale di diritto viene messo in crisi: quel principio personalista che deve costituire, appunto, uno dei principi fondamentali delle nostre società.

In questa prospettiva, caratterizzata da un'insoddisfazione di base come motore dell'attività di ricerca e di diffusione dei relativi risultati, penso che la *Rivista* abbia cercato di svolgere un ruolo di richiamo verso i principi costituzionali menzionati; richiamo che – come anticipato – si fa in questi tempi ancora più pressante nei confronti di maggioranze politiche (ancora una volta non solo italiane) più attente alla concentrazione dei poteri e all'indebolimento delle forme di *checks and balances*, a partire dal potere giudiziario e dai moniti rivolti dalla Corte costituzionale, che, e vengo alla terza delle parole chiave selezionate in questa sintesi, ad un'autentica garanzia delle condizioni di svolgimento dei tratti più autentici di ogni persona.

3. Elemento connotativo del progetto *Biodiritto* e di questa *Rivista*, infatti, è l'attenzione nei

confronti della persona; di una persona la cui tutela e promozione vanno lette non tanto alla luce di una sua collocazione astratta ed isolata, ma con riferimento alla concretezza della sua posizione all'interno della società (la persona situata) e all'effettività della garanzia dei suoi diritti su basi di eguaglianza (art. 3, primo e ancor più secondo comma della Costituzione italiana). Tale elemento, che dimostra come la sfida del biodiritto non sia costituita tanto dalla tecnica, quanto dalla risposta giuridica alle tecniche impiegate, costituisce una delle ragioni d'essere, forse la ragion d'essere, del nostro impegno. Tale è stato fin dall'inizio del percorso, come dimostra una delle relazioni conclusive di quel progetto FIRB 2006 cui da tutto ha preso origine. Cito: «Fra le caratteristiche del biodiritto, una fra quelle che attirano maggiore interesse riguarda la sua attitudine a condurre lo sguardo alla *persona* secondo un'impostazione che ne travalica la mera rappresentazione astratta di caratteristiche formali, per ricondurla al riconoscimento di un fascio di qualità ed esperienze concrete e ogni volta diverse, di un insieme non sempre coerente di interessi e aspettative, di ambiti di autonomia e di responsabilità, di diritti e di doveri. Tale profilo, nel momento in cui ricorda al diritto il destinatario ultimo dei suoi principi e della sua pratica, pone anche una serie di problemi non banali».

In questi termini, mi pare che la scelta, avvenuta oltre cinque anni fa (a partire dal numero 1 del 2020), di dedicare una particolare attenzione, con una sezione dedicata all'interno della *Rivista*, all'intelligenza artificiale e all'interazione uomo-macchina, non smentisca, anzi confermi l'originaria impostazione personalista di *BioLaw Journal*. Tali ambiti di studio, infatti, non costituiscono tanto una questione tecnica, ma una sfida pienamente sociale e umana. Come regoleremo il funzionamento dell'intelligenza artificiale,

quali ruoli e mansioni vorremmo delegare ad essa e quali mantenere per noi, impone più di tutto una riflessione su quale modello di società e di essere umano desideriamo per noi e per le generazioni future. L'intelligenza artificiale, in questo senso, costituisce una sorta di specchio: comporta la necessità di guardare noi stessi e di decidere se vorremo riportare al centro la persona o se decideremo di smarrirla definitivamente e rimpiazzarla con sistemi maggiormente performanti.

#### 4. Il senso di un anniversario

Può capitare che un anniversario, anche in ambito accademico, finisca per diventare uno sterile e autoreferenziale esercizio di memoria e di celebrazione meramente formale. Ripercorrere i primi dieci anni di questa *Rivista*, per me, non lo è stato. Tutt'altro, mi ha permesso di riflettere e di far riemergere alcuni punti fermi.

Anzitutto, la ricerca scientifica, per come si è raccolta attorno al progetto *Biodiritto* (ora *BioLaw Laboratory*) e a questa *Rivista*, non può che essere condotta attraverso il confronto plurale e interdisciplinare. Il cammino del biodiritto, in questo senso, non si sarebbe potuto affrontare singolarmente, ma è iniziato e si è sviluppato solo in virtù del contributo di un gruppo di persone animate da passione disinteressata e desiderio di autentico confronto. A tutte e tutti loro rivolgo un sincero ringraziamento.

Affrontare il diritto che si occupa della vita delle persone, inoltre, è attività che permette di avvertire in anticipo e con maggiore chiarezza alcune delle dinamiche che, nel tempo, si riflettono sul fenomeno giuridico nel suo complesso. In questo senso, il biodiritto svolge un ruolo in qualche modo premonitore, potendo captare i primi segnali dei mutamenti e delle tendenze più generali in formazione. Ma il suo ruolo non si

esaurisce in questo. Se caratterizzato dall'orientamento costituzionale articolato negli elementi sopra menzionati, permette – per lo meno mi ha permesso – di verificare se il fenomeno giuridico fosse ancora supportato dalla sua stessa ragion d'essere o se la avesse smarrita; permette – per

lo meno mi ha permesso – di riscoprire il suo significato più pregnante, di smascherarne eventuali abusi e di ridare ad esso il suo senso più autentico. L'auspicio è che questa *Rivista* continui a svolgere questa funzione.

*Focus on*

